



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

- Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 22-02-2016
- Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 21-02-2018

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento:
 - a) l'attività svolta dal personale per il coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
 - b) l'attività svolta dal personale per il collaudo dei lavori ai sensi del Titolo X del d.p.r. 207/2010.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le manutenzioni che non richiedono la progettazione di cui al comma 2;
 - b) i progetti misti di lavori, forniture e servizi e i progetti di forniture e servizi comprendenti lavori accessori, quando i lavori assumano rilievo economico inferiore al 50% dell'importo complessivo a base di gara e per i quali non sia necessario procedere alla loro progettazione.
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater* del Codice;
 - d) per "Dirigente", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
 - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010;
 - g) per direzione lavori si intende l'attività tecnica, amministrativa e contabile di cui agli articoli 147 e 148 del d.p.r. 207/2010;
 - h) per "CSP" il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
 - i) per "CSE" il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
 - j) per "Collaudatore" il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice;
 - k) per "C.R.E." certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato per ogni opera o lavoro, con esclusione delle attività manutentive, con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o da eseguire in economia, per i quali siano state eseguite prestazioni progettuali.

2. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del d.p.r. 207/2010.

Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri: **percentuale da applicare = 2% x PE x PC** dove:

PE = parametro di entità, compreso tra 1 e 0,75 secondo i seguenti scaglioni:

per importo inferiore a € 1.000.000,00	1,00
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	0,95
da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00	0,90
da € 2.000.000,01 a € 2.500.000,00	0,85
da € 2.500.000,01 a € 3.000.000,00	0,80
per importo superiore a € 3.000.000,00	0,75

PC = parametro di complessità, compreso tra 1 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio	1,00
progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure comportino la redazione di elaborati grafici non di dettaglio	0,90
progetti di carattere ripetitivo in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti simili	0,80

2. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.
3. Il fondo di cui al comma 1 non è soggetto a variazione qualora in sede di appalto si verificano ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni di lavori che non comportino la redazione di perizie suppletive e/o di variante.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

5. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo e per la copertura assicurativa dei dipendenti sono inserite nel quadro economico dell'opera e fanno carico all'intervento del bilancio che la finanzia.
6. Le somme occorrenti per
 - la costituzione del fondo
 - gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti
 - la copertura assicurativa dei dipendentisono inserite nel quadro economico dell'opera e fanno carico all'intervento del bilancio che la finanzia, ovvero fanno carico all'intervento del bilancio riservato al fondo interno da ripartire per progettazioni personale ufficio tecnico nei casi di seguito elencati:
 1. per la progettazione preliminare finalizzata alla richiesta di finanziamenti o all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale dei lavori pubblici;
 2. per le prestazioni di cui al successivo art. 6 svolte dal personale dell'ufficio tecnico relative alla realizzazione di opere pubbliche previste da accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 4 – Destinazione del fondo

1. 1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
 - a. l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b. il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:
 - c. fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 52% dell'incentivo;
 - d. fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 48% dell'incentivo.
2. L'incentivo per la fase progettuale (50% delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti) è, così, ripartito:

Soggetto		%
1/a	Responsabile del procedimento	7%
2	Progettista	35%
3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%
4/a	Collaboratori dei soggetti di cui sopra per la fase di progettazione	5%
Totale		52%

3. Nel caso di redazione solo di alcuni livelli progettuali, la quota dell'incentivo relativa alla fase progettuale, è determinata come segue:
- progetto preliminare 25%;
 - progetto definitivo 40%;
 - progetto esecutivo 35%.
 - progetto definitivo ed esecutivo congiunti e fusi in un'unica fase 75%.

4. L'incentivo per la fase esecutiva (50% delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti) è, così, ripartito:

Soggetto		%
1/b	Responsabile del procedimento	7%
5	Direttore dei lavori	25%
6	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5%
7	Collaudatore o D.LL per emissione C.R.E.	6%
4/b	Collaboratori dei soggetti di cui sopra per la fase di esecuzione	5%
Totale		48%

5. Le singole quote previste ai commi 2 e 4 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente medesimo.
7. Nel caso non siano coinvolti collaboratori le quote del fondo relative ai collaboratori sono attribuite al responsabile unico del procedimento, al progettista, al direttore dei lavori proporzionalmente alle rispettive percentuali.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.
9. Nel caso in cui vengano affidati a soggetti esterni compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento ovvero lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per la redazione di specifici elaborati progettuali non rientranti nelle competenze dell'ufficio tecnico comunale, le quote del fondo relative rispettivamente al Responsabile del Procedimento ovvero al Progettista saranno ridotte di una percentuale che verrà stabilita dal Dirigente all'atto del conferimento dell'incarico e dell'individuazione del gruppo di lavoro in relazione all'entità delle attività di supporto esternalizzate.

Art. 6 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, con propria determinazione:

- conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
 - suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione;
 - bilancia le percentuali nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste dall'art. 5, commi 2 e 4;
 - definisce le eventuali percentuali di riduzione del fondo nei casi previsti all'art. 5, comma 10;
 - stabilisce i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli progettuali.
2. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
 3. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti e di direttore dei lavori di un'opera o di un lavoro, che possono coincidere con il responsabile unico del procedimento nei casi previsti dalla legge, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del decreto legislativo n. 163/2006. Il tecnico che assume la qualità di collaudatore deve possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e non aver partecipato ad alcuna fase di attuazione del lavoro. Tali tecnici devono altresì possedere la professionalità richiesta per l'opera o il lavoro da progettare, da dirigere o da collaudare.

Art. 7 - Incarichi collegiali con professionisti esterni o con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente agli uffici tecnici comunali e a professionisti esterni e/o con uffici tecnici di altre amministrazioni.
2. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
3. Quando si procede all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni il fondo è ridotto, per la parte spettante al personale interno, proporzionalmente alla quota delle prestazioni richieste allo stesso.
4. Quando si procede all'affidamento di incarico collegiale con uffici tecnici di altre amministrazioni i rapporti tra i diversi soggetti sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
5. Qualora il lavoro pubblico da progettare o dirigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo deve essere accantonato, in base alla convenzione, da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti.

6. Qualora il lavoro pubblico o l'atto di pianificazione siano di pertinenza esclusiva dell'amministrazione comunale di Paese, il fondo da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

Art. 8 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 50% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del d.p.r. 207/2010.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 9 – Termini e modalità per la liquidazione del fondo

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto adottato dal Dirigente, nel quale verrà indicato l'elenco dei soggetti partecipanti e per ciascuno di essi l'effettivo grado di partecipazione, l'avvenuto svolgimento delle prestazioni assegnate, la somma effettivamente spettante e l'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento ai fini della liquidazione stessa.

2. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, il pagamento delle somme dovute ai dipendenti sarà effettuato unitamente allo stipendio mensile.
3. La liquidazione degli incentivi dovrà avvenire entro le seguenti tempistiche:
 - a) per le quote relative alla fase progettuale (art. 5, comma 2) entro 30 giorni dall'esecutività delle deliberazioni di approvazione dei singoli livelli di progettazione, in proporzione alle percentuali stabilite all'art. art. 5, comma 3.
 - b) per le quote relative alla fase esecutiva (art. 5, comma 4):
 - 50% entro 30 giorni dall'atto di liquidazione di almeno il 50% dell'importo delle opere contrattuali;
 - 40% entro 30 giorni dall'atto di liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale;
 - 10% entro 30 giorni dall'atto di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
 - la quota spettante al collaudatore o al direttore lavori per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori verrà corrisposta entro 30 giorni dalla data dell'atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 10 – Casi particolari e rinvio

1. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

3. Per tutte le attività concluse entro il 24 giugno 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente.
4. Per le attività che hanno avuto inizio prima del 24 giugno 2014 e si sono concluse successivamente l'incentivo andrà determinato applicando la normativa previgente per le attività concluse entro il 24 giugno 2014 e il presente regolamento per le attività compiute successivamente.
Per la fase progettuale l'incentivo verrà determinato applicando il presente regolamento per i livelli di progetto approvati dopo il 24 giugno 2014 e la disciplina previgente per i livelli progettuali approvati in data antecedente;
Per la fase esecutiva l'incentivo verrà determinato come segue:
 - in caso di inizio dei lavori dopo il 24 giugno 2014 verrà applicato il presente regolamento;
 - in caso di inizio dei lavori prima del 24 giugno 2014 e fine dei lavori dopo il 24 giugno 2014 l'incentivo sarà determinato applicando la normativa previgente per la quota di attività compiuta entro il 24 giugno 2014 e il presente regolamento per la quota di attività svolta successivamente; la quota di attività compiuta nelle due fasi temporali verrà determinata in proporzione all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati prima e dopo del 24 giugno 2014.

Art. 12 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 237 del 14/11/2005 e tutte le norme regolamentari incompatibili.